

Stop alla stampa cartacea dei registri IVA

.La tenuta dei registri, in modalità elettronica, si considera regolare nella misura in cui ne sia garantito l'aggiornamento e la relativa stampa sia eseguibile su richiesta degli accertatori, anche oltre l'attuale termine dei 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tali disposizioni sono contenute nel D.L. 16.10.2017, n. 148 (convertito con la legge 4.12.2017, n. 172), all'art. 19-*octies* nella sezione adempimenti e attività di accertamento e riscossione. La legge afferma la regolare validità di tenuta dei registri nelle modalità informatiche. Viene, quindi, superato l'obbligo previsto dall'art. 7, c. 4-*ter* D.L. 357/1994 di stampare nella modalità cartacea i registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972) entro i 3 mesi successivi al termine di presentazione della relativa dichiarazione, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica i registri stessi **risultino aggiornati sui sistemi elettronici** e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi verificatori e in loro presenza.

L'**aggiornamento delle registrazioni**, secondo le nuove semplificazioni, si considera **tempestivo** se i dati sono inseriti negli elaboratori nel termine di **60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o dalla ricezione del documento**, in caso di acquisti. Con riferimento alle **fatture emesse**, i termini di registrazione si desumono dall'art. 23, c. 1 D.P.R. n. 633/1972, che deve essere coordinato con il D.M. 11.08.1975 avente ad oggetto la tenuta della contabilità meccanografica. L'adempimento deve essere eseguito **entro 15 giorni dall'emissione del documento**, avendo riguardo alla data di consegna o spedizione della fattura.

Con l'entrata in vigore del nuovo comma 4-*quater*, inserito nell'art. 7 D.L. n. 357/1995, si desume che i registri IVA delle vendite e degli acquisti saranno considerati **regolari in assenza di trascrizione su supporto cartaceo**, anche oltre il termine di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, purché siano stampabili in caso di controllo.

Per esempio, se un contribuente subisse un accertamento in data 30.03.2018, i registri IVA delle fatture relativi al periodo d'imposta 2016 potranno considerarsi regolarmente tenuti anche qualora non risultassero stampati al momento di inizio delle operazioni di verifica. Ricordiamo che, essendo stata prorogata la scadenza al 31.10 per l'anno d'imposta 2016, la stampa dei registri deve avvenire entro il **31.01.2018**.

La stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione 10.04.2017, n. 46/E fissa il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici, che coincide con il **termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**: termine valido anche per la dichiarazione annuale IVA. È opportuno sottolineare che la novità riguarda esclusivamente i registri IVA degli acquisti e delle vendite, facendo riferimento ai soli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. La semplificazione, pertanto, **non riguarda i documenti obbligatori** quali il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie e conti di mastro, le scritture di magazzino che continueranno ad essere obbligatoriamente cartacei e per i quali si applicheranno gli ordinari termini di registrazione e stampa disciplinati dalla normativa civilistica e fiscale.